

FONDAZIONE FRACTA LIMINA ONLUS

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento - adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto con delibera del 22 ottobre 2020 - disciplina i requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private e gli enti aventi sia natura non lucrativa (partecipanti non profit) sia lucrativa (partecipanti for profit) che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nelle misure determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione e dal presente Regolamento.

Art. 2 - I Partecipanti

I Partecipanti si dividono in:

- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Istituzionali.

Art. 3 - Partecipanti Fondatori.

Il Consiglio può nominare Partecipanti Fondatori, le persone fisiche, le società, gli enti, le persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento ed aderiscano alla Fondazione mediante un'erogazione liberale *una tantum*, in denaro o in natura, destinata a patrimonio e non inferiore a € 70.000,00.

La qualità di Partecipante Fondatore si perde per:

- decadenza a seguito di fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;
- recesso;
- esclusione.

I Partecipanti possono recedere in qualunque momento dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni già assunte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio con la maggioranza prevista dall'art. 6 comma 3 per (i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi della Fondazione (ii) condotta in contrasto con le finalità della Fondazione.

I contributi versati non sono in alcun modo rivalutabili né ripetibili, né in caso di recesso, esclusione o decadenza né in caso di estinzione della Fondazione.

Articolo 4 - Partecipanti Sostenitori

Il Comitato può nominare Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, le società, gli enti, le persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento ed aderiscano alla Fondazione mediante un'erogazione liberale, in denaro o in natura, destinata a patrimonio per un ammontare annuale non inferiore a € 5.000,00 o destinata a fondo di gestione per un ammontare annuale non inferiore a € 5.000,00

La qualifica di Partecipante Sostenitore decorre dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale, sempre che sia stata comunque antecedentemente presentata regolare domanda di partecipazione alla Fondazione, e la domanda sia stata accettata dal Consiglio.

Per i soggetti che, invece, erogano contributi in natura la qualifica di Partecipante Sostenitore decorrerà dal momento in cui venga sottoscritto l'apposito contratto con la Fondazione.

Ogni anno, nella seduta di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio potrà modificare l'ammontare del contributo annuale per l'esercizio finanziario successivo.

La qualità di Partecipante Sostenitore si perde per:

- decadenza a seguito di fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;
- recesso;
- esclusione.

I Partecipanti possono recedere in qualunque momento dalla Fondazione, dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni già assunte

L'esclusione è deliberata dal Consiglio (i) con la maggioranza di cui all'art. 6, comma 3, dello statuto, in caso di morosità nell'erogazione del contributo annuale protrattasi per tre mesi (ii) con maggioranza assoluta dei voti per constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi della Fondazione o per condotta in contrasto con le finalità della Fondazione.

I contributi versati non sono in alcun modo rivalutabili né ripetibili, né in caso di recesso, esclusione o decadenza né in caso di estinzione della Fondazione.

Articolo 5 - Partecipanti Istituzionali

La qualifica di Partecipanti Istituzionali è riservata agli Enti Pubblici che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento ed aderiscano alla Fondazione mediante un'erogazione liberale, in denaro o in natura, destinata a patrimonio per un ammontare annuale non inferiore a € 2.500,00 o destinata al fondo di gestione per un ammontare annuale non inferiore a € 2.500,00

La qualità di Partecipante Istituzionale si perde per

- recesso;

- esclusione.

I Partecipanti Istituzionali possono recedere in qualunque momento dalla Fondazione, dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni già assunte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 3, dello statuto, in caso di morosità nell'erogazione del contributo annuale protrattasi per tre mesi.

I contributi versati non sono in alcun modo rivalutabili né ripetibili, né in caso di recesso, esclusione o decadenza né in caso di estinzione della Fondazione.

Art. 6 - Domanda di partecipazione e procedure di ammissione

Le persone fisiche, le società, gli enti le persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendano aderire alla Fondazione, acquisendo una delle qualifiche di cui all'articolo 2, devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve almeno contenere:

- a. dati identificativi del soggetto richiedente: dati anagrafici, denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, ente pubblico ecc), sede, codice fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante, recapiti per le comunicazioni;
- b. una presentazione del soggetto richiedente ed una specifica indicazione dell'attività svolta;
- c. la categoria prevista di cui all'art. 2 in relazione alla quale viene presentata la domanda;
- d. la descrizione del tipo di contribuzione offerta e, se tale contribuzione consiste in beni in natura ovvero in diritti, l'indicazione del valore dei medesimi così come risultante da una relazione peritale di stima, da allegare alla domanda, e l'indicazione dell'eventuale impegno pluriennale alla contribuzione alla Fondazione da parte del soggetto richiedente;
- e. la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare sia lo statuto sia il regolamento della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda.

Alla domanda deve essere allegato lo statuto del soggetto richiedente.

Le decisioni sull'eventuale accoglimento delle domande di partecipazione alla Fondazione sono assunte dal Consiglio e sono inappellabili.

Le delibere di cui al precedente punto devono essere comunicate al richiedente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione tramite (i) lettera raccomandata o pec ai recapiti indicati nell'istanza ovvero mediante (ii) pubblicazione nel sito internet della Fondazione.

Nel caso di accoglimento della domanda, nella predetta comunicazione vengono anche indicati modalità, tempi e procedure di ammissione alla Fondazione.

Art. 7 - Libro dei Partecipanti.

I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di Partecipante Fondatore, Partecipante Sostenitore e Partecipante Istituzionale della Fondazione vengono iscritti in apposito libro tenuto presso la sede della Fondazione stessa a cura del Segretario generale.

Art. 8 – Il Collegio dei Partecipanti

Secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto della Fondazione i Partecipanti sono membri del Collegio dei Partecipanti.

Il funzionamento del Collegio dei Partecipanti é disciplinato dall'art. 10 dello statuto sociale che regola le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.